

Ue, passano le case green ma niente bonus caldaie E il centrodestra dice no

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 13, 2024

[selezione articoli 13 mar 2024 38](#)

Presentazione “Rapporto PMI Campania 2023” – 25 marzo pv, ore 15.00, Napoli

scritto da Marcella Villano | Marzo 13, 2024

Il prossimo lunedì **25 marzo p.v. alle ore 15.00**, presso la Sala D'Amato dell'Unione Industriali Napoli, si terrà la presentazione del ***“Rapporto PMI Campania 2023”***.

Giunto alla sua terza edizione, lo Studio – promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Campania, presenta l'evoluzione del trend regionale rispetto al precedente anno con specifici focus provinciali, ed un particolare approfondimento sul tema della sostenibilità.

Al fine di condividere insieme i risultati ottenuti da questa nuova scomposizione, sviluppata in collaborazione con l'Università degli Studi “*Luigi Vanvitelli*” ed il contributo di ABI, e alla quale la nostra Territoriale ha attivamente partecipato in termini di riscontri forniti dalle aziende associate, vi invitiamo a partecipare ai lavori (programma allegato).

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 13, 2024



<https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2024/03/selezione-articoli-12-mar-2024.pdf>

Consorzio Asi al Forum nazionale

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 13, 2024

[selezione-articoli-12-mar-2024 1](#)

Confindustria, saggi a Napoli

per il successore di Bonomi

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 13, 2024

[selezione-articoli-12-mar-2024 4](#)

Confindustria,

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 13, 2024

[selezione-articoli-12-mar-2024 8](#)

Unioncamere: la mancanza di lavoratori costa 44 miliardi

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 13, 2024

[selezione-articoli-12-mar-2024 11](#)

Imballaggi, industria della plastica: regole Ue senza basi scientifiche

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 13, 2024

[selezione-articoli-12-mar-2024 19](#)

LAVORO | Obblighi formativi del preposto – posizione INL

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 13, 2024

Facciamo seguito alla [nostra informativa del 4/12/2023](#) relativa alla scadenza degli obblighi formativi per il preposto, per rappresentare quanto segue.

A seguito della pubblicazione della normativa in oggetto (DL 146/2021), la disciplina della formazione dei preposti è stata modificata. Tra le altre cose, si prevede oggi (art. 37, comma 7, Dlgs 81/2008) che *“i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”*.

Il periodo richiamato dispone che *“entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”*.

In secondo luogo, in coerenza con il comma 7 sopra richiamato, il comma 7ter del medesimo articolo dispone che *“per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”*.

Posto che il comma 7ter rinvia al comma 7 e questo, a sua volta, al comma 2, le novità del comma 7ter sono evidentemente condizionate all'adozione dell'accordo Stato-Regioni.

In questo senso è la lettura del nostro Sistema centrale, sulla base anche dell'analogia posizione sostenuta dall'Ispettorato del lavoro ([circ. 1/2022](#)).

L'interpretazione – sia quella dell'INL che quella del nostro Sistema centrale – è stata messa in dubbio da alcune ASL e da alcuni interpreti.

Per fugare ogni dubbio, il nostro Sistema centrale ha chiesto all'INL di confermare nuovamente la propria posizione, per quanto essa sia coerente e chiara.

L'INL ha ora confermato la posizione espressa nella circolare n. 1/2022, ribadendo così che la decorrenza dell'aggiornamento del preposto e delle relative novità (ad esempio, la modalità) presuppone l'adozione del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE |
DIFESA COMMERCIALE UE —

Notifica nuovi procedimenti e/o misure di difesa commerciale dell'UE (anti-dumping, anti-sovvenzioni, salvaguardia).

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 13, 2024

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE dei seguenti provvedimenti, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (anti-dumping, anti-sovvenzioni, salvaguardia). Si invitano le Associazioni a veicolare gli aggiornamenti alle aziende potenzialmente interessate.

1) *Antisovvenzioni biodiesel – Indonesia:*

Aviso di **imminente scadenza (10.12.2024)** delle misure antisovvenzioni in vigore dal 2019 (vd. Reg. UE 2019/2092). Ai fini del rinnovo delle misure, i produttori dell'UE possono presentare alla Commissione richiesta di riesame come da istruzioni riportate nell'avviso. Per ulteriori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202402122

2) *Antidumping acciai anticorrosione (corrosion resistant steel-CRS) – Cina:*

Rinnovo dazi antidumping, a seguito di *expiry review*. L'istanza di proroga delle misure è stata avanzata da Eurofer (*European Steel Association*). I dazi sono confermati nella loro forma attuale, con aliquote variabili tra 17,2% e 27,9%.

Il prodotto in questione, inoltre, è soggetto alla salvaguardia, di conseguenza, al fine di evitare il cumulo dei dazi, all'art. 2 del regolamento sono stabiliti i criteri in base ai quali dovranno applicarsi le diverse misure. Per ulteriori dettagli: Regolamento UE 2024/819 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400819

3) *Antidumping e-bike – Cina:*

Concessione trattamento NEPT, riservato ai nuovi produttori esportatori, a diverse società cinesi (*Jinhua Otmar Technology Co., Ltd; Jinhua Seno Technology Co., Ltd; Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd*) che risultano, dunque, beneficiarie del dazio AD, applicabile alle aziende che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale, pari a 16,2%. Per ulteriori dettagli: Regolamento UE 2024/820 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400820; Regolamento UE 2024/841 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400841

4) *Antidumping piastrelle in ceramica – India (e Turchia):*

Modifica del Regolamento UE 2023/265 (applicativo dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di **piastrelle di ceramica** dall'India e dalla Turchia), volta, nello specifico, all'inserimento delle **due società indiane** *Silk Ceramics* e *Luxgres Ceramica LLP* nell'elenco dei produttori-esportatori appartenenti al gruppo *Lavish* (codice TARIC C903), **a cui non si applicano dazi**. Per ulteriori dettagli: Regolamento UE 2024/804 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400804

5) Antisovvenzioni veicoli elettrici – Cina:

Nell'ambito dell'indagine AS aperta *ex officio* nell'ottobre scorso, la Commissione UE ha disposto la **registrazione delle importazioni** dalla Cina di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone (prodotto attualmente classificato con il codice NC 8703 80 10), ai fini dell'eventuale riscossione retroattiva dei dazi compensativi. Per ulteriori dettagli: Regolamento 2024/785 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400785

6) Antidumping acido citrico – Cina (e Malesia):

Rettifica del regolamento di esecuzione UE 2023/2180, ai sensi del quale la Commissione UE ha concluso il riesame relativo ai “*nuovi esportatori*”, aggiungendo la società cinese *Seven Star* all'elenco delle aziende beneficiarie di aliquote individuali del dazio. La rettifica riguarda, nello specifico, la modifica del codice addizionale TARIC da attribuire all'azienda in questione e la data corretta di applicazione retroattiva del dazio AD. Per ulteriori dettagli: Regolamento 2024/793 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400793